

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



**Direzione Centrale Entrate**  
**Direzione Centrale Pensioni**

**Roma, 20-02-2023**

**Messaggio n. 730**

**OGGETTO:           Precisazioni in merito alla concorrenza della contribuzione Enasarco in ordine alla determinazione dell'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 di cui all'articolo 2, comma 18, secondo e terzo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335**

A seguito dell'introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 1996, del massimale della base contributiva e pensionabile di cui all'articolo 2, comma 18, secondo e terzo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori rientranti nel sistema pensionistico contributivo, la retribuzione percepita oltre il limite annualmente fissato non è assoggettata a contribuzione previdenziale, né viene computata nel calcolo delle prestazioni pensionistiche. Ciò è previsto in quanto il valore massimo normativamente fissato costituisce limite invalicabile ai fini dell'erogazione dei trattamenti pensionistici e, pertanto, anche ai fini del versamento della relativa contribuzione.

Al riguardo, in linea con la citata norma, secondo la quale *"per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione"*, l'Istituto, nell'ambito delle indicazioni amministrative applicative della disposizione in esame ha chiarito, nella circolare n. 42/2009, come *"la contribuzione versata anteriormente al 1° gennaio 1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria, anche se diversa da quella di iscrizione all'1.1.96,*

*comporta la non applicazione del massimale contributivo", facendo dunque riferimento alle gestioni pensionistiche obbligatorie dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e delle Casse per i liberi professionisti (cfr., anche, la circolare n. 177/1996).*

Per anzianità contributiva si intende il complesso degli accrediti riferiti a periodi collocati temporalmente entro il 31 dicembre 1995 - pur se registrati in gestioni diverse - valutabili nel calcolo della prestazione, intendendosi come tali i contributi obbligatori versati per l'attività di lavoro svolta, in Italia o all'estero, riferita a lavoro dipendente privato o pubblico, lavoro autonomo (con versamenti di contributi, in tale caso, presso le rispettive Casse di previdenza), i periodi di contribuzione figurativa, da riscatto, da trasferimenti gratuiti e onerosi, nonché la contribuzione volontaria.

In ordine all'applicazione della norma in esame alle forme pensionistiche obbligatorie da valutare ai fini della determinazione del sistema pensionistico applicabile, retributivo o contributivo, legato all'anzianità assicurativa acquisita dall'interessato alla data del 1° gennaio 1996 presso l'assicurazione generale obbligatoria (AGO) o presso qualsiasi forma sostitutiva o esclusiva della stessa (cfr. l'art. 1, commi 6 e 12, della legge n. 335/1995) - e della conseguente applicazione del massimale della base contributiva e pensionabile - si è posta la questione relativa alla valutazione della contribuzione versata nei periodi *ante* 1996 all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (Enasarco).

In proposito, si ricorda che l'Enasarco, costituito come ente di diritto pubblico con il regio decreto 6 giugno 1939, n. 1305, ha assolto inizialmente la funzione di gestore del Fondo per l'accantonamento dell'indennità di fine rapporto e, successivamente, anche quella di gestore del Fondo di previdenza e del Fondo di assistenza in favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio. In seguito, la legge 22 luglio 1966, n. 613, istitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria per gli esercenti attività commerciali presso l'INPS, ha riconosciuto all'Enasarco la funzione di erogare prestazioni integrative rispetto a quella di base erogata dall'Inps, funzione confermata con la successiva legge 2 febbraio 1973, n. 12. La Fondazione Enasarco, a seguito della trasformazione in ente di diritto privato (avvenuta in forza del D.lgs 30 giugno 1994, n. 509), continua a provvedere ai trattamenti previdenziali integrativi per gli agenti e i rappresentanti di commercio che vi sono obbligatoriamente iscritti ai fini pensionistici integrativi.

La natura integrativa della contribuzione versata all'Enasarco - che, peraltro, non può essere oggetto di ricongiunzione con quella versata in AGO e nelle forme esclusive e sostitutive, né può essere utilizzata ai fini del cumulo o della totalizzazione - fa sì che la stessa non rilevi ai fini della determinazione dell'anzianità assicurativa *ante* 1° gennaio 1996.

Pertanto, su parere conforme del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si rappresenta che ai fini dell'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, di cui all'articolo 2, comma 18, secondo e terzo periodo, della legge n. 335/1995, previsto esclusivamente per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 o per coloro che abbiano esercitato l'opzione per il sistema contributivo, la sola contribuzione Enasarco, versata anteriormente alla predetta data (per periodi successivi all'entrata in vigore della legge n. 613/1966), non è sufficiente a costituire anzianità contributiva, con la conseguente applicazione del massimale contributivo.

Per completezza si precisa che solo laddove sussistano periodi contributivi antecedenti all'entrata in vigore della legge n. 613/1966, durante i quali la tutela previdenziale degli agenti e dei rappresentanti di commercio era affidata esclusivamente all'Enasarco, gli stessi

potrebbero concorrere per la determinazione dell'anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995, ai fini della non applicazione del massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995.

Il Direttore Generale  
Vincenzo Caridi